Sistema Socio Sanitario
Ospedale Papa Giovanni XXIII
Regione Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1808 DEL 29/10/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI FINI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che in esecuzione della deliberazione n. 1311 del 30 settembre 2024 è stata sottoscritta con l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Bergamo specifica convenzione per disciplinare lo svolgimento delle funzioni di medico competente ai fini della sorveglianza sanitaria, come prevista dagli artt. 38 e seguenti del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, da parte della dott.ssa Daniela Camilla Borleri, dirigente a rapporto esclusivo presso la SC Medicina del lavoro;

Premesso, altresì, che con e-mail prot. ASST n. 64840 del 3 settembre 2026 il suddetto Ordine ha chiesto il rinnovo della medesima convenzione;

Vista la deliberazione n. 2304 del 18 dicembre 2020 "Autorizzazione allo svolgimento di attività di "medico competente", di "medico autorizzato alla sorveglianza sanitaria per i soggetti radioesposti" e di "esperto qualificato nella sorveglianza fisica di radioprotezione" da prestarsi in nome e per conto dell'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII";

Richiamati:

- l'art. 15 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo tra i soggetti istituzionali coinvolti per la disciplina delle modalità di erogazione dell'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;

- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore sanitario (prot. int. n. 75218 del 13 ottobre 2026) circa l'approvazione della convenzione, con particolare riferimento alla compatibilità con lo svolgimento da parte della dott.ssa Daniela Camilla Borleri delle attività istituzionali e alla condizione di assenza di conflitto di interessi;

Precisato che:

- le prestazioni di cui al predetto accordo saranno svolte dalla dott.ssa Daniela Camilla Borleri fuori orario di servizio, con un impegno quantificabile in circa 6 ore/anno;
- gli introiti derivanti, riconducibili a prestazioni di natura libero-professionale/consulenza saranno assegnati alla professionista individuata secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Precisato, inoltre, che:

- qualora fossero richiesti accertamenti sanitari, gli stessi saranno garantiti dal personale sanitario del comparto assegnato alla SC Medicina del lavoro, anche in orario aggiuntivo ed eventualmente presso la sede delle società, sulla base di una programmazione che garantisca il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
- al personale che abbia optato per lo svolgimento di detta attività in orario aggiuntivo sarà corrisposto un compenso nella misura fissata dal vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in solvenza aziendale, previo accertamento delle condizioni legittimanti previste dal regolamento stesso;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente atto con validità biennale sino al 30 settembre 2028;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario;

DELIBERA

1. di stipulare con l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Bergamo specifico accordo per lo svolgimento delle funzioni di medico competente da parte della dott.ssa Daniela Camilla Borleri, dirigente a rapporto esclusivo presso la SC Medicina del lavoro, ai fini della sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 38 e seguenti del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (allegato A);
2. di precisare che lo svolgimento delle suddette funzioni sarà garantito al di fuori dell'orario di lavoro, come espressamente previsto dalla deliberazione n. 2304 del 18 dicembre 2020 con la quale la dott.ssa Daniela Camilla Borleri è stata autorizzata allo svolgimento delle funzioni di medico competente in nome e per conto dell'ASST;

3. di autorizzare il personale sanitario del comparto a garantire eventuale attività di supporto al medico competente anche in orario aggiuntivo e presso la sede delle società sulla base di una programmazione che garantisca il regolare svolgimento delle attività istituzionali e alle condizioni previste nel vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in solvenza aziendale;
4. di incaricare la SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle attività trasmessa dalla dott.ssa Daniela Camilla Borleri e dalla SC Medicina del lavoro (2) di introitare le somme derivanti dalla stipula della suddetta convenzione in bilancio tra le entrate relative alla libera professione/solvenza qualora riferite ad attività erogate oltre il debito orario e tra le entrate proprie dell'azienda (3) della ripartizione dei compensi al personale che abbia svolto l'attività oltre il debito orario nel rispetto del vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in libera professione/solvenza aziendale, previo introito del corrispettivo fatturato;
5. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
6. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione n.2016/10861 del 01/02/2016 rilasciata da Agenzia delle entrate - Ufficio di Bergamo 1

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE

AI FINI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi "Azienda")

e

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, con sede legale in Bergamo, Pass. Canonici Lateranensi n. 1 (Via G. Camozzi n. 95), con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo ordine.bergamo@ingpec.eu, C.F. n. 80021490166 e Partita IVA n. 01042850162, nella persona del Presidente ing. Diego Finazzi, legale rappresentante (d'ora in poi "Titolare della convenzione")

"Azienda" e "Titolare della convenzione"d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) il Titolare della convenzione:

- ha manifestato con specifica richiesta all'Azienda la volontà di avvalersi di un dirigente medico dell'Azienda, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, al fine di garantire la sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, indicando il nome della dott.ssa Daniela Camilla Borleri;

b) l'Azienda:

- è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite proprio personale in servizio presso la SC Medicina del lavoro;

- con apposito provvedimento ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all'Azienda da soggetti esterni;
- con provvedimento n. 2304 del 18 dicembre 2020 ha autorizzato un elenco di professionisti - in cui risulta inserita anche la dott.ssa Daniela Camilla Borleri - allo svolgimento di attività in nome e per conto dell'Azienda a favore di soggetti pubblici e privati;
- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;

c) le Parti:

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto;
- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 L'Azienda assicura al Titolare della convenzione le prestazioni richieste per il tramite della dott.ssa Daniela Camilla Borleri (d'ora in poi detta anche "Professionista") secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

2.2 L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta dalla Professionista al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'Azienda, garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario

a essere espletate, e sarà programmata per un numero di circa 6 ore all'anno presso le sedi del Titolare della convenzione e comprende le seguenti prestazioni: consulenze specialistiche in ambito di medicina del lavoro, ergonomia, tossicologia e psicologia del lavoro sia finalizzate alla valutazione del rischio sia all'attività di sorveglianza sanitaria.

2.3 Non sono compresi, tra le prestazioni oggetto della presente convenzione, i corsi di formazione, gli esami integrativi alle visite periodiche da effettuarsi ed eventuali ulteriori visite mediche di II livello e di assunzione, che potranno altresì essere effettuate nelle sedi dell'Azienda, previa specifica richiesta del Titolare della convenzione, dalla SC Medicina del lavoro.

2.4 La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni della Professionista individuata, che sottoscrive per accettazione; in nessun caso l'Azienda sarà tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a responsabilità derivanti da indisponibilità della stessa eventualmente verificatesi nel corso di validità della presente convenzione.

Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 Per l'attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà all'Azienda un corrispettivo annuo di € 1.100,00 (millecento/00 euro), tenuto conto che tale corrispettivo e comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza della Professionista (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate all'Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.2 Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.

3.3 Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.

3.4 Le fatture sanno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il

Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice destinatario: **UFECZV**. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.

3.5 Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall'emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato all'Azienda.

3.6 Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione, di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.

3.7 L'Azienda erogherà i compensi di competenza della Professionista entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione.

Art. 4 DURATA

4.1 La presente convenzione ha validità dal 1° ottobre 2026 e scadenza il 30 settembre 2028 senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2 Le Parti e la Professionista si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1 Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono

destinati.

5.3 Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e in particolare dal Regolamento Generale UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

5.4 Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte si impegna a rispettare i principi normativi ed etici di cui al Codice di comportamento aziendale pubblicato sul sito www.asst-pg23.it. I Titolari della convenzione dichiarano, altresì, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo e/o procedure comunque idonee ad assicurare la conformità al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e a prevenire i c.d. "reati presupposto" previsti da tale normativa.

5.5 Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire incarichi a dipendenti dell'Azienda che abbiano esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti o di Società a esse collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage o revolving doors*).

5.6 L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di medico competente svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o alla Professionista per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà dei Titolari della convenzione.

5.7 Il Titolare della convenzione, inoltre, garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, forniranno informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata a operare la Professionista.

5.8 Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di

documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa agli indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa all'altra Parte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

6.1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività della convenzione nel rispetto del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

6.2. Il personale dell'Azienda è in regola con formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria previsti per la mansione.

6.3. Eventuali limitazioni mediche (allergie, ipersensibilità a materiali, restrizioni su attrezzature) saranno comunicate al Titolare della convenzione.

Il Titolare della convenzione fornisce i DPI necessari; restano esclusi, invece, i DPI personali del lavoratore.

6.4. Il personale dell'Azienda deve rispettare le procedure di emergenza ed evacuazione del Titolare della convenzione e utilizzare attrezzature o dispositivi secondo le procedure vigenti, a seguito di adeguata formazione.

Il Titolare della convenzione è responsabile della sicurezza, manutenzione e conformità delle proprie attrezzature.

6.5. Il primo soccorso e la gestione immediata degli infortuni sono a carico del Titolare della convenzione; il follow-up sanitario, amministrativo e assicurativo resta in capo all'Azienda.

6.6. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce inadempimento e legittima la Parte non inadempiente a risolvere la convenzione, fatti salvi gli altri profili di

responsabilità previsti dalla legge.

Art. 7 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE

7.1 La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto.

7.2 Violazioni a carico di una delle Parti o della Professionista, per quanto di propria competenza, nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste a carico di ciascuna con la presente convenzione non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 8 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte, come

risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Art. 9 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE, IMPOSTA DI BOLLO

9.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

9.2 Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

9.3 L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata ai Titolari della convenzione in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti, per un importo complessivo di € 32,00 atteso che la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 8 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per l'Azienda	Per i Titolari della convenzione
IL DIRETTORE GENERALE	IL PRESIDENTE
dott. Francesco Locati	ing. Diego Finazzi

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento dr.ssa Eleonora Zucchinali
Pratica trattata da Federica Alborghetti (tel. 035 267 3705)
Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1830/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI FINI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 22/10/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		€ 1.100,00 (anno 2026/2027)		€ 1.100,00 (anno 2026/2027)
x		€ 1.100,00 (anno 2027/2028)		€ 1.100,00 (anno 2027/2028)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 22/10/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 1.100,00 (anno 2026/2027)		€ 1.100,00 (anno 2026/2027)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 1.100,00 (anno 2027/2028)		€ 1.100,00 (anno 2027/2028)

Bergamo, 26/10/2026

Il Direttore f.f.

Dr. / Dr.ssa Coppolone Ilaria

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1830/2026
ad oggetto:
CONVENZIONE CON L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI FINI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo

per 15 giorni
